

BANCA D'ITALIA

**Istruzioni di Vigilanza
per gli Intermediari Finanziari
iscritti nell'«Elenco Speciale»**

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 - 4° aggiornamento del 20 dicembre 2001

PARTE RISERVATA AGLI INTERMEDIARI

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»

Circolare n. 216 del 5 agosto 1996

PARTE INTERMEDIARI

Aggiornamenti (*):

1° aggiornamento del 25 marzo 1998: Prestazione di servizi di investimento da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale» (Cap. III, pagg. da 1 a 6 e da Allegati/3 ad Allegati/7; Cap. V, pagg. da 1 a 7 e da Allegati/13 ad Allegati/37).

2° aggiornamento del 15 gennaio 1999: Limiti alla concentrazione dei rischi (Indice, pag. 4; Cap. V, pagg. da 14 a 16 e Allegati/8, Allegati/9 e Allegati/11).

3° aggiornamento del 19 gennaio 2000: Soggetti tenuti ad iscriversi nell'Elenco speciale (Indice, pagg. 1 e 2; cap. I, pagg. 1 e da 3 a 10 e Allegati/15 e Allegati/16); partecipanti al capitale (cap. II, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/2); attività esercitabili (cap. III, da Allegati/1 ad Allegati/2); organi sociali (cap. IV, pagg. da 1 a 4 e da Allegati/1 ad Allegati/5); comunicazioni alla Banca d'Italia (cap. VIII, pagg. 1 e 2); istruzioni per la redazione del bilancio (Parte Seconda: punto 2, pagg. 1 e 2; cap. 2, pagg. da 10 a 30; cap. 3, pagg. da 31 a 40 e da 52 a 57; emissione ed offerte in Italia di valori mobiliari (Parte Seconda: cap. IV, pagg. da 1 a 31).

4° aggiornamento del 20 dicembre 2001: Passaggio all'euro (Parte Prima, Capitolo 1, pagg. 3, 9 e 10; Parte Prima, Capitolo 1, da Allegati/10 a Allegati/11; Parte Prima, Capitolo V, pagg. 2, 10 e 11; Parte Seconda, Capitolo 1, pagg. 9 e 10, Parte Seconda, Capitolo 3, pagg. 1, 7, 8 e 17; Parte Seconda, Capitolo 4, pagg. 2, 4, 9, 12, 17, da 19 a 22, 24, da 26 a 31; Parte Seconda, Capitolo 5, pagg. da 4 a 5, 7, 10. Disposizioni abrogate: Allegato C del Capitolo 5, Parte Prima. Decorrenza dal 1° gennaio 2002).

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità, l'attività abbia ad oggetto partecipazioni finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

Gli intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale al ricorrere delle condizioni di seguito indicate. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

Ai sensi delle disposizioni del Decreto, sussiste l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale per:

a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 103.291.379,82 € ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 5.164.568,99 €

b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni – ivi comprese le S.F.I.S. – che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 51.645.689,91 € ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 25.822.844,95 €

c) gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

d) gli intermediari esercenti l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U. (cfr. capitolo X).

Attività di rilascio di garanzie

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 aprile 1999 (cfr. all. C) e di quanto previsto sub a), sono tenuti ad iscriversi nell'elenco speciale i soggetti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie. Detti intermediari devono avere un capitale sociale versato almeno pari a 1.032.913,80 € e mezzi patrimoniali pari o superiori a 5.164.568,99 €

L'esercizio in via prevalente dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando, in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti presupposti:

a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale;

b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi complessivi.

Gli intermediari in questione sono tenuti ad iscriversi nell'Elenco

mazioni contenute nell'elenco medesimo. La comunicazione è corredata, ove necessario, di copia dello statuto della società dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario finanziario.

6. Cancellazione dall'elenco speciale

6.1. Perdita delle condizioni per l'iscrizione

La perdita di una delle condizioni che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco speciale comporta la cancellazione dallo stesso. Il venir meno delle condizioni quantitative deve risultare verificato con riferimento ad almeno tre esercizi chiusi consecutivi.

La richiesta di cancellazione, sottoscritta dal rappresentante legale della società, deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale (nuovo testo statutario certificato vigente dalla Cancelleria del competente Tribunale, atto di fusione o scissione, provvedimento di liquidazione, sentenza di fallimento, ecc.).

La cancellazione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

6.2. Disposizioni transitorie

Per gli intermediari finanziari presenti nell'elenco speciale in forza di apposita richiesta avanzata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, la verifica delle condizioni per la permanenza nell'elenco speciale viene effettuata con riferimento alle soglie indicate nell'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del D.M. 27 agosto 1993 ¹, fino a quando non sono verificate per detti intermediari le condizioni quantitative del Decreto.

Gli intermediari che hanno chiesto di rimanere iscritti nell'elenco speciale possono chiedere in ogni momento la cancellazione, fatto salvo quanto previsto per i soggetti che hanno effettuato operazioni di raccolta. L'eventuale reinscrizione nell'elenco speciale va verificata secondo i criteri del Decreto.

¹ Il D.M. 27 agosto 1993 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1993.

6.3. *Soggetti che hanno effettuato operazioni di raccolta*

Per gli intermediari per i quali non sussistono più le condizioni per l'iscrizione nell'elenco speciale, che hanno effettuato operazioni di raccolta tra il pubblico nel rispetto delle disposizioni vigenti (cfr. capitolo IX), la cancellazione dall'elenco speciale rimane comunque sospesa fino a che l'ammontare delle obbligazioni emesse in circolazione non rientri nel limite di cui all'art. 2410 del c.c. e i titoli di debito diversi dalle obbligazioni non siano stati rimborsati. Gli intermediari la cui cancellazione dall'elenco speciale è sospesa perché hanno in essere operazioni di raccolta tra il pubblico non possono effettuare nuove operazioni della specie.

Allegato 1 al Provvedimento

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

ALLA BANCA D'ITALIA
 FILIALE DI

Oggetto: (denominazione della società)
 Domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La società....., codice fiscale n., iscritta in data,
 nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
 nell'albo delle S.F.I.S. previsto dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317
 (1), sede legale in,
 Via (2), (telefono, telex, telefax) (3),
 nella persona del sottoscritto..... (generalità e veste legale della persona che sottoscrive la domanda)
 chiede l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in
 quanto la società:.....
 (riportare la motivazione per cui si richiede l'iscrizione nell'elenco speciale, utilizzando le formulazioni
 riportate nella legenda in calce)

A tal fine:

– ATTESTA CHE:

- a) il capitale sociale versato della società è di..... ;
- b) gli esponenti aziendali, in possesso del requisito di professionalità previsti dalla vigente normativa, sono i seguenti (indicare le generalità complete degli esponenti aziendali, le relative funzioni nonché la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):.....
- c) gli amministratori, i sindaci, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa, per essere stati i medesimi accertati (indicare la data e l'organo sociale che ha proceduto all'accertamento):..... ;
- d) il requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale è stato accertato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

– ALLEGA:

- I. copia dello statuto dichiarato vigente dal legale rappresentante dell'intermediario;
- II. copia del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso nonché, ove necessario, la documentazione che dimostri il mantenimento dei requisiti di iscrizione per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio;
- III. una scheda informativa sulla società (4);
- IV. l'elenco degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza (5);
- V. l'elenco dei soci per i quali è stato accertato il requisito di onorabilità con le relative quote di partecipazione.

.....
 (data)

.....
 (firma)

¹ Indicare gli estremi della comunicazione U.I.C. e il numero di iscrizione nell'elenco generale ovvero, se si tratta di S.F.I.S., i riferimenti dell'iscrizione nell'apposito albo.

² Indicare anche la sede dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso dalla sede legale.

³ Indicare solo il numero del telefono, telex e telefax dell'amministrazione centrale, se allocata in luogo diverso da quello della sede legale.

⁴ La scheda informativa deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2.

⁵ Per ciascun esponente deve essere redatta una scheda secondo lo schema di cui all'allegato 3.

LEGENDA:

1. esercita l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a 103.291.379,82 € ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 5.164.568,99 € Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
2. esercita l'attività di assunzione di partecipazioni (*ovvero* è una Società Finanziaria per l'Innovazione e lo Sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317) e ha presentato nell'ultimo bilancio approvato un volume di attività finanziaria pari o superiore a 51.645.689,91 € ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a 25.822.844,95 € Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce;
3. esercita l'attività di (*indicare la/le condizione/i che ricorre/ono*): concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma / assunzione di partecipazioni
ed è (*indicare la condizione che ricorre*): controllante / controllata da / controllata da un medesimo soggetto che controlla altre società esercenti l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ovvero di assunzione di partecipazioni e, a livello aggregato, ha presentato nell'ultimo bilancio approvato (*specificare quale dei parametri quantitativi di cui ai punti 1 e 2 ricorre*)
.....
Tali condizioni sono state mantenute nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il predetto bilancio si riferisce.
A tal fine si fa presente che le società controllanti / controllate / controllate da un medesimo soggetto (*cancellare le condizioni che non ricorrono*) tenute all'iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 3 del Decreto sono (*indicare la denominazione e la sede legale*):.....
.....
4. esercita l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;
5. esercita l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;
6. può essere ammessa al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico. A tal fine dichiara che:
 - a) è controllata per almeno il 90 per cento dalle banche seguenti (*indicare la denominazione della banca o delle banche controllanti e la relativa percentuale di partecipazione al capitale sociale*):.....
.....
.....
 - b) appartiene al seguente gruppo bancario (*ovvero* è inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la seguente banca/banche):.....
.....
.....

- art. 2, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (nel seguito di questo capitolo “D.Lgs. 415/96”);
- Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 30 settembre 1997⁽³⁾.

3. Regole di vigilanza prudenziale

3.1. Disposizioni di carattere generale

In relazione alla necessità di introdurre una disciplina di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari secondo criteri di gradualità, in sede di prima applicazione vengono prescritte:

- a) fatto salvo quanto previsto dal successivo par. 3.2, misure di contenimento dei rischi connessi con l’operatività su strumenti derivati non aventi finalità di copertura e con l’assunzione di posizioni in valuta estera, mediante la fissazione di limiti quantitativi (cfr. Sezioni II e III);
- b) regole generali in materia di frazionamento dei rischi (cfr. Sezione IV). Al fine di consentire agli intermediari finanziari di disporre di un congruo periodo di tempo per adeguarsi alla nuova disciplina, le disposizioni vengono applicate in modo graduale (cfr. Sezione V).

L’applicazione delle misure prudenziali di contenimento dei rischi richiede in via preliminare la determinazione della dotazione patrimoniale degli intermediari finanziari secondo una metodologia adeguata alle finalità della vigilanza (cfr. Sezione I).

3.2. Intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento

Gli intermediari finanziari autorizzati a prestare nei confronti del pubblico i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio o di collocamento (cfr. Capitolo III) devono disporre di un patrimonio utile a fini di vigilanza per la copertura, calcolata secondo quanto previsto per gli intermediari del mercato mobiliare dalle vigenti disposizioni, dei rischi:

- di posizione, di regolamento e di controparte sulle posizioni relative al portafoglio non immobilizzato;
- di cambio, sull’intero bilancio e sulle posizioni “fuori bilancio”.

³ Pubblicato nel supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1997.

SEZIONE III. LIMITE ALL'OPERATIVITÀ SU VALUTE

1. Disciplina

Il rischio di cambio esprime l'esposizione dell'intermediario alle oscillazioni dei corsi delle valute.

Per limitare il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei suddetti corsi, gli intermediari finanziari sono tenuti a contenere la propria «posizione netta aperta in cambi» entro un ammontare non superiore a due volte quello del patrimonio di vigilanza.

2. Calcolo della «posizione netta aperta in cambi»

La «posizione netta aperta in cambi» è determinata :

- 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta. Essa è pari alla differenza, positiva o negativa, tra tutte le attività (per le operazioni di locazione finanziaria si considera l'importo dei crediti impliciti) e tutte le passività, ivi comprese le operazioni «fuori bilancio», espresse nella medesima valuta;
- 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente. Tuttavia:
 - a) le operazioni «fuori bilancio» che non abbiano finalità di copertura possono essere convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione;
 - b) le immobilizzazioni che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite in euro al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- 3) sommando separatamente tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie nelle diverse valute. Il maggiore tra il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie costituisce la «posizione netta aperta in cambi».

Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio di una determinata valuta o di un paniere di valute.

Le attività e le passività indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso

di ciascuna valuta nel paniere di riferimento.

Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attività e passività, comprese le operazioni «fuori bilancio», non supera il 2 per cento del complesso delle attività e delle passività in valuta dell'intermediario, comprese le operazioni «fuori bilancio», sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta.

Esclusioni

Non devono essere computate nel calcolo della posizione netta aperta in cambi:

- a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
- b) le attività che costituiscono elementi negativi del patrimonio utile a fini di vigilanza;
- c) le partecipazioni;
- d) le attività materiali.

Le esclusioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attività coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3;

4. Dichiarazione da effettuare in caso di acquisto o perdita del controllo sulla società, come definito dall'art. 23 del Testo Unico;
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dalla quale decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

In caso di trasferimento per successione *mortis causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, dovrà farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della partecipazione si siano verificate per successive fasi o operazioni, si dovrà far riferimento alla data dell'ultima operazione che ha determinato il superamento di detto limite.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

Andranno indicati, negli appositi spazi, la denominazione della società partecipata e il codice fiscale, nonché il settore (o i settori) di attività in cui essa opera.

Settore di attività: andrà indicato, secondo i codici di seguito riportati, il settore specifico cui ricondurre il tipo di attività esercitata.

- 1) credito al consumo
- 2) factoring
- 3) leasing finanziario
- 4) altre attività di concessione di finanziamenti
- 5) assunzione di partecipazioni
- 6) prestazione di servizi di pagamento, ivi compresi quelli relativi a carte di credito e di debito
- 7) intermediazione in cambi

Capitale sociale in azioni con diritto di voto o quote: andrà indicato:

- a) per le partecipazioni in società il cui capitale è ripartito in azioni: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni. Per le società cooperative andrà indicato il numero delle azioni con diritto di voto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria;
- b) per le partecipazioni in società il cui capitale non è ripartito in azioni: l'ammontare complessivo (valore in euro) del capitale sociale, quale risulta dall'atto costitutivo e successive

modificazioni oppure, in caso di società cooperative, dall'ultimo bilancio approvato ovvero a seguito di eventuali operazioni di aumento del capitale sociale di natura straordinaria.

Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: ove del caso, andrà indicato il numero delle azioni rappresentanti il capitale aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Nelle ipotesi di variazione del capitale di società con capitale fisso, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per tali società con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

Nelle ipotesi di aumento del capitale sociale di natura straordinaria da parte di società cooperative, l'eventuale obbligo della segnalazione decorre dal momento in cui l'aumento di capitale medesimo è stato interamente sottoscritto.

Valore nominale unitario: andrà indicato il valore nominale delle azioni. Per le partecipazioni in società il cui capitale non è ripartito in azioni andrà indicato il valore convenzionale di 1.

Quadro C: PARTECIPAZIONE POSSEDUTA DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

Azioni o quote possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni o l'ammontare delle quote ⁽¹⁾ aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni o quote in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.

Azioni o quote per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni o quote oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

Azioni o quote con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni o l'ammontare delle quote per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Il numero di azioni o l'ammontare delle quote con diritto di voto deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote possedute e il totale delle azioni o l'ammontare complessivo delle quote per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B.: Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni ovvero quote non vanno indicate nel quadro C (ad

¹ Per ammontare delle quote si intende, anche nel seguito, il valore in euro delle quote possedute, e cioè il capitale nominale della società diviso per il numero di quote e moltiplicato per il numero di quote possedute.

3.

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 11 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata – in generale – ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta ⁽¹⁾.

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995.

L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario "vigilato".

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante "cambiali finanziarie", ex lege 43/94, con durata compresa fra tre e dodici mesi e "certificati di investimento" con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura di 51.645,69 euro, idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta del risparmio presso soci, essa può essere effettuata senza alcun limite purché rivolta a soggetti che detengano da almeno tre mesi una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

¹ Il divieto non si applica agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

- le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato ⁽¹⁾;
- le altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.

L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere chiaramente indicati sui titoli ⁽²⁾.

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

3.2 Cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

- sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;
- hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a 51.645,69 €

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del R.D. n. 1669/33 ⁽³⁾ devono essere indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione ⁽⁴⁾;
- l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

¹ La quotazione deve riferirsi alle azioni della società, ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere.

² Le garanzie devono essere esplicite e non assoggettate a condizione.

³ La denominazione "cambiale finanziaria"; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

⁴ Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3.3 Certificati di investimento

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

- hanno durata minima superiore a 12 mesi;
- hanno un valore nominale unitario non inferiore a 51.645,69 €

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

- la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;
- il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione ⁽¹⁾;
- il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalità di rimborso;
- ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;
- in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.4 Limiti all'emissione

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato ed esistente e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'allegato B si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

¹ Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

- i dipendenti già in regime di quiescenza possono mantenere la qualifica di socio purché già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995;
- i soggetti diversi dai dipendenti in servizio e da quelli di cui al precedente alinea, già componenti della compagine sociale al momento di entrata in vigore (27 aprile 1995) del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, possono mantenere la qualifica di socio fino al 31 dicembre 1997.

Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, è sanzionato dagli articoli 130 e 131 del T.U. medesimo.

E' anche previsto un sistema di segnalazioni consuntive, finalizzato ad una rilevazione sistematica dei collocamenti di valori mobiliari effettuati, nel quale sono ricompresi anche i dati relativi ad operazioni escluse ovvero sottratte a comunicazione preventiva (quali il collocamento di azioni); le segnalazioni sono effettuate con cadenza mensile.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dalle seguenti norme del d. lgs. n.385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nel seguito denominato T.U.), come modificato dal d.lgs n.415 del 23 luglio 1996:

- art. 129, che prevede la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia delle emissioni e delle offerte in Italia di valori mobiliari aventi determinate caratteristiche. Attribuisce, inoltre, alla Banca d'Italia il potere di differire o vietare le operazioni comunicate sulla base dei criteri stabiliti dal CICR;
- art. 11, che individua i casi nei quali soggetti diversi dalle banche possono effettuare raccolta di risparmio presso il pubblico nei limiti e secondo criteri stabiliti dal CICR;
- art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilità di emettere obbligazioni e titoli di deposito, rimettendo alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il compito di disciplinarne l'emissione nei casi diversi dalle obbligazioni convertibili in azioni proprie;

nonchè

- dalla legge n. 43 del 13 gennaio 1994 che ha disciplinato lo strumento delle cambiali finanziarie;
- dal decreto n. 436659 emanato dal Ministero del Tesoro il 28 dicembre 1992, che stabilisce che le succursali di banche comunitarie insediate in Italia sono tenute a rispettare le disposizioni di generale applicazione individuate dalla Banca d'Italia;
- dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del Tesoro il 22 giugno 1993 in materia di emissione di obbligazioni, certificati di deposito e altri strumenti di raccolta da parte delle banche;
- dalla delibera del CICR del 12.1.1994, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nell'esercizio dei poteri di differimento o di divieto delle operazioni comunicate ai sensi dell'art. 129 del T.U., nonchè nella definizione di procedure semplificate e nella individuazione di ipotesi sottratte all'obbligo di comunicazione;

- “intermediari del mercato mobiliare”, le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U., semprechè autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari ai sensi dell’art.19 comma 4 del d.lgs. 24.2.1998, n.58, e gli intermediari esteri abilitati allo svolgimento in Italia dell’attività di collocamento di strumenti finanziari per il tramite di una succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;
- “stati della Zona A”: gli stati che sono membri a pieno titolo dell’OCSE e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (¹);
- “rating investment grade” “, il rating di qualità investment grade” rilasciato da almeno due società di rating riconosciute (cfr. all. C del Titolo IV, cap. III delle Istruzioni di Vigilanza per le banche) oppure da almeno una società di rating riconosciuta a condizione che nessuna altra società di rating riconosciuta abbia attribuito un rating inferiore;
- “stati qualificati”: stati UE e stati della Zona A con rating ‘investment grade’;
- “soggetti qualificati”: stati qualificati, organismi internazionali ai quali l’Italia partecipi in qualità di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati, società quotate in mercati regolamentati di stati qualificati, banche e società finanziarie controllate da intermediari del mercato mobiliare residenti in stati qualificati.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti istruzioni sono indirizzate ai soggetti che intendano emettere od offrire valori mobiliari in Italia.

¹ Cfr. Sez. VI, Sottosez. 4, all. C del “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’”Elenco speciale”.

sezione III, purchè ricorrano congiuntamente le condizioni di cui ai seguenti punti 1), 2) e 3):

- 1) valori mobiliari aventi caratteristiche “standard” (cfr. Riquadro II)
 - italiani: si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento e polizze di credito commerciale;
 - esteri: si tratti di obbligazioni, notes o commercial papers emesse o garantite da soggetti qualificati;

valori mobiliari (italiani ed esteri) non aventi caratteristiche “standard”

Si tratti di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants.

Va allegato alla comunicazione cumulativa un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l’ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonchè, ove necessario, le informazioni di cui al sottopar. 4.1 della presente sezione. Deve comunque trattarsi di :

- titoli aventi rendimento legato alla variabilità ovvero alla stabilità ⁽¹⁾ di indici di mercati azionari esteri o nazionali, quotazioni di titoli azionari o obbligazionari, tassi di interesse o di cambio, panieri costituiti dagli strumenti finanziari o dagli indicatori di cui sopra, nonchè warrants sugli strumenti finanziari e sugli indicatori di cui sopra. I valori dei parametri di indicizzazione devono essere periodicamente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale.

Sono esclusi altri valori mobiliari atipici e quelli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di “repackaging”, nonchè i valori mobiliari aventi strutture simili - quali ad esempio i titoli “credit linked”;

- 2) l’importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 250 milioni di euro;
- 3) le caratteristiche essenziali delle emissioni e delle offerte in Italia di titoli non aventi caratteristiche “standard” siano già state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d’Italia. In tal caso, il segnalante avrà cura di indicare gli estremi della comunicazione alla quale viene fatto riferimento.

¹ Ad esempio, sono legati alla stabilità del parametro di riferimento i titoli di tipo “corridor”, ai quali è associato un rendimento tanto più elevato quanto più il parametro di riferimento rimane all’interno di un corridoio prefissato.

4.2 Modalità e termini di comunicazione

La comunicazione viene effettuata utilizzando lo schema di cui all'allegato B integrato da ogni altra notizia utile all'esame secondo le indicazioni sopra riportate. Gli elementi informativi integrativi dell'allegato B sono forniti tramite una nota sintetica redatta in lingua italiana.

Le comunicazioni pervengono alla Banca d'Italia nel periodo intercorrente tra il 30° ed il 20° giorno precedenti la data iniziale dell'operazione.

L'operazione può essere effettuata decorsi 20 giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione, salvo quanto previsto nella sezione III.

5. Comunicazione abbreviata

5.1 Contenuto

I soggetti di seguito indicati possono beneficiare di un termine di comunicazione abbreviato:

- gli intermediari del mercato mobiliare;
- gli stati qualificati ⁽¹⁾;
- gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di Stato membro.

I suindicati soggetti possono avvalersi della comunicazione abbreviata purchè ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1) si tratti di valori mobiliari emessi o garantiti da soggetti qualificati aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione già effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via preventiva e accettate dalla Banca d'Italia;
- 2) l'importo o il controvalore delle operazioni da effettuarsi in unica soluzione non ecceda i 250 milioni di euro.

¹ Si ricorda che i titoli emessi da stati appartenenti all'U.E. sono esentati dall'obbligo di comunicazione (cfr. sez. I, par. 6).

SEZIONE IV

SEGNALAZIONI CONSUNTIVE

La rilevazione sistematica dei dati consuntivi in ordine al collocamento sul mercato interno di valori mobiliari risponde al duplice scopo di consentire alla Banca d'Italia di:

- a) verificare la rispondenza tra le operazioni comunicate e quelle effettuate;
- b) disporre di elementi informativi in ordine alle dimensioni ed all'articolazione del mercato dei valori mobiliari.

In relazione a tali finalità, si rende necessario procedere ad una rilevazione non solo dei dati relativi alle operazioni per le quali è prevista una comunicazione preventiva, ma anche di quelli concernenti operazioni non soggette a tale adempimento.

In particolare, sono assoggettati a segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia, tramite il modulo 83 Vig. (cfr. all. D), i collocamenti in Italia di:

- a) valori mobiliari la cui emissione od offerta è assoggettata a comunicazione preventiva;
- b) valori mobiliari la cui emissione od offerta è, ai sensi del paragrafo 6, Sezione I, esentata dall'obbligo di comunicazione preventiva (quarto alinea), qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a 5 milioni di euro;
- c) azioni, qualora l'importo delle operazioni effettuate nell'arco di 12 mesi da uno stesso emittente risulti superiore a 500.000 euro.

Le segnalazioni sono effettuate:

- *nel caso di titoli emessi da intermediari del mercato mobiliare residenti: direttamente dall'emittente qualunque siano la natura dei titoli e le modalità di collocamento (sez. A del mod. 83 Vig.);*
- *nel caso di titoli, compresi quelli azionari, emessi da soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare residenti: direttamente dall'emittente (Sez. C del mod. 83 Vig).*

Qualora il collocamento avvenga per il tramite di intermediari, la segnalazione verrà effettuata anche da ciascun intermediario partecipante al collocamento per la singola quota intermediata (sez. B del mod. 83 Vig.).

La segnalazione ha cadenza mensile. Essa deve essere inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Riquadro I

IMPORTI RILEVANTI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	
1. <ul style="list-style-type: none">• obbligazioni domestiche• obbligazioni e notes estere• cambiali finanziarie• certificati di investimento• commercial papers• altri titoli di cui al Titolo V, cap. 3, sez. IV, delle "Istruzioni di vigilanza per le banche"	aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II e valore nominale ⁽¹⁾ superiore a 50 milioni di euro ovvero a 150 milioni di euro se quotati o destinati alla quotazione sui mercati regolamentati
2. valori mobiliari diversi da quelli di cui al punto 1.	qualsiasi importo

⁽¹⁾ Nel caso in cui i titoli non vengano emessi alla pari (per es. zero coupon) si considera il prezzo di emissione.

Riquadro II**CARATTERISTICHE “STANDARD”***Emittente:*

Soggetto qualificato o soggetto residente in uno stato qualificato

Valute di denominazione:

Euro o valute di paesi OCSE

Rendimento:

Il tasso d'interesse può essere fisso, variabile, misto (in un primo periodo fisso e successivamente variabile o viceversa), purchè coerente con le condizioni di mercato al momento dell'emissione, tenuto conto della durata dei titoli e dell'emittente.

La struttura finanziaria dei titoli (ad es., modalità di indicizzazione e composizione del flusso cedolare) dovrà essere tale da non ostacolare un'agevole valutazione del rendimento effettivo.

Parametri di indicizzazione:

- indicatori di mercato monetario: Euribor, rendimento dei BOT, LIBOR o parametri equivalenti rilevati in relazione all'Euro
- indicatori a medio-lungo termine: RENDISTATO, RENDIOB, tasso swap sull'Euro
- valute: Euro o valute di paesi OCSE
- indici di mercati azionari di paesi OCSE, titoli azionari quotati in mercati regolamentati di paesi OCSE, panieri costituiti dagli indici o dai titoli di cui sopra. I valori dei titoli e degli indici devono essere giornalmente pubblicati su quotidiani economici a larga diffusione nazionale. L'indicizzazione deve riferirsi ai soli interessi (deve essere comunque garantito il rimborso del capitale) ed essere rappresentata da opzioni di tipo “call” su parametri di riferimento incorporate nel titolo di debito. I titoli devono avere durata originaria pari o inferiore a 15 anni.

Tassi nominali minimi e massimi, premi di rimborso ed eventuali spread sui parametri di indicizzazione:

se fissati, non devono far sì che il rendimento complessivo del prestito sia non coerente con le condizioni dei mercati finanziari. In particolare, i tassi minimi e massimi devono essere determinati in modo da assicurare condizioni di equità tra emittente e sottoscrittore; i premi di rimborso devono avere natura finanziaria.

Periodicità della cedola:

non inferiore al trimestre o in un'unica soluzione alla scadenza.

Rimborso del capitale:

non inferiore alla pari (per tutti i titoli, compresi gli zero coupon ed i titoli simili agli zero coupon).

Inoltre,

- per le obbligazioni:*Tipologia:*

Obbligazioni ordinarie non convertibili.

Durata originaria e durata media:

durata originaria non inferiore a 36 mesi. La durata originaria può essere inferiore a 36 mesi a condizione che la durata media dei titoli non risulti inferiore a 24 mesi. La durata media non può comunque scendere al di sotto dei 24 mesi.

In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non può scendere al di sotto del limite

minimo di 24 mesi. I titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a 18 mesi.

Rimborso anticipato su richiesta dell'emittente:

consentito trascorsi 18 mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli simili agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito). Resta ferma la possibilità per gli emittenti di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Rimborso anticipato su richiesta del sottoscrittore :

consentito trascorsi almeno 24 mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Alla pari per i titoli diversi dagli zero coupon e dai titoli simili agli zero coupon (per i quali il prezzo di rimborso deve risultare coerente con il rendimento all'emissione del prestito).

Qualora sia prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dell'emittente, e non sia prevista una facoltà analoga su richiesta del sottoscrittore, dovrà essere precisato nel regolamento del prestito al ricorrere di quali condizioni la suddetta facoltà possa essere esercitata;

- per le **notes**:

Durata originaria e durata media:

non inferiore a 3 mesi per le notes emesse da organismi internazionali, stati aderenti all'OCSE, filiali e filiazioni estere di banche italiane e banche estere assoggettate a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale;

per i soggetti diversi da quelli di cui sopra, la durata media delle notes non può essere inferiore a 2 anni;

- per le **commercial papers**:

Durata originaria, durata media, taglio minimo e garanzie:

Possono emettere commercial papers con durata e durata media non inferiori a 3 mesi i soggetti di seguito specificati:

- società estere quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE (taglio minimo dei titoli: 50.000 euro);
- società estere appartenenti all'area OCSE, non quotate sui mercati regolamentati di stati aderenti all'OCSE, che presentino gli ultimi tre bilanci in utile e abbiano ottenuto una garanzia per almeno il 50% dell'importo dell'emissione da parte di soggetti svolgenti attività bancaria, finanziaria o assicurativa e assoggettati a controlli omologhi a quelli previsti dall'ordinamento nazionale (taglio minimo dei titoli: 50.000 euro).

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

<i>Cumulativa</i> ⁽¹⁾	<i>Ordinaria</i> ⁽²⁾ <i>(abbreviata se ne ricorrono i requisiti)</i>
<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II • obbligazioni, notes e commercial papers aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II emesse o garantite da soggetti esteri qualificati • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers, warrants, non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II. Le modalità di indicizzazione devono essere ricomprese tra quelle elencate alla Sez. II par. 3.1; alla comunicazione va allegato un prospetto che indichi per ciascuna tipologia di operazioni l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima nonché, ove necessario, le informazioni di cui alla Sez. II, par. 4.1. 	<p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale emessi da soggetti residenti ed aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono 50 milioni di euro (ovvero, quando ricorrono le condizioni di cui al Riquadro I, 150 milioni di euro o gli importi segnalati con la cumulativa • obbligazioni, notes e commercial papers estere aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono 50 milioni di euro (ovvero, quando ricorrono le condizioni di cui al Riquadro I, 150 milioni di euro) o gli importi segnalati con la cumulativa • valori mobiliari non aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II che eccedono gli importi segnalati con la cumulativa • altri valori mobiliari ⁽³⁾

⁽¹⁾ La comunicazione cumulativa può essere effettuata, relativamente a valori mobiliari di propria emissione da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare, da stati della Zona A con rating "investment grade", da organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualità di stato membro e da società quotate in mercati regolamentati di stati UE e di stati della Zona A con rating "investment grade"; può inoltre essere effettuata, con riferimento a valori mobiliari emessi da soggetti terzi da collocare sul mercato interno, da intermediari del mercato mobiliare. La comunicazione cumulativa non esaurisce gli obblighi di comunicazione in relazione a titoli atipici diversi dalle polizze di credito commerciale ed a titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione o di "repackaging", nonché a titoli aventi strutture similari (es. titoli "credit linked").

⁽²⁾ Tale tipo di comunicazione va utilizzata anche a fronte di operazioni effettuate in unica soluzione, ancorché comprese negli importi comunicati con comunicazione cumulativa, di ammontare eccedente 250 milioni di euro.

⁽³⁾ Per le sole banche; i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (a tasso fisso e a tasso variabile) aventi le caratteristiche di cui al Riquadro II sono esentati dall'obbligo di comunicazione preventiva.

segue Allegato B

5. Tipologia e quantità dei valori mobiliari ⁽³⁾:

		taglio dei titoli
<input type="checkbox"/>	Obbligazioni	
<input type="checkbox"/>	Ordinarie
<input type="checkbox"/>	convertibili ⁽⁴⁾
<input type="checkbox"/>	cum warrant ⁽⁴⁾
<input type="checkbox"/>	altre (da specificare):
<input type="checkbox"/>	altro (da specificare) ⁽⁵⁾

	in valuta	Controvalore
		⁽⁶⁾
Importo complessivo:		
-	importo dell'emissione (valore nominale)
-	importo dell'emissione (netto ricavo)
di cui, da collocare in Italia ⁽⁷⁾		
-	importo dell'emissione (valore nominale)
-	importo dell'emissione (netto ricavo)

Tramite (valore nominale degli importi da collocare) ⁽⁶⁾:

	piazzamento privato		
	presso investitori istituzionali	presso altri investitori	collocamento tra il pubblico
-	collocamento diretto
-	tramite banche
-	tramite SIM
	(di cui porta a porta)

³ Per i valori mobiliari esteri, emessi da soggetti residenti in paesi non appartenenti all'OCSE, dovranno essere fornite informazioni in ordine alla disciplina e ai controlli cui l'operazione e l'emittente sono soggetti.

⁴ Indicare, in allegato, tipo, quantità e caratteristiche dei relativi titoli di compendio.

⁵ Per le quote rappresentative di investimento collettivo del risparmio, emesse da operatori non residenti e assoggettate alla disciplina, sono fornite notizie circa la disciplina applicabile ai soggetti gestori, agli investimenti e ai relativi vincoli, alla procedura di acquisto e riscatto delle quote nonché, ove possibile, circa l'espletamento della procedura di cui al D.M. 27 luglio 1993. Per i titoli rappresentativi di prodotti finanziari derivati occorre indicare il soggetto che sopporta il rischio e, ove di diritto estero, se lo stesso è sottoposto nel paese d'origine a vigilanza di tipo prudenziale.

⁶ Importi in migliaia di euro.

⁷ Da indicare solo se diverso dall'importo complessivo.

segue *Allegato B*

6. Caratteristiche di mercato dei titoli obbligazionari emessi da banche

Ove l'operazione sia di importo inferiore a 150 milioni di euro e sia previsto un taglio minimo inferiore a 10.000 euro, il segnalante dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'emittente presenta i requisiti richiesti dalla vigente normativa di vigilanza per l'emissione di obbligazioni con taglio minimo pari a 1.000 euro .

Data

Il legale rappresentante.....

Allegato C

Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale
 Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria
 Divisione Controlli sul Mercato Finanziario

E

Alla Banca d'Italia
 Filiale di

COMUNICAZIONE CUMULATIVA

(da trasmettere entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno)
 (importi in migliaia di euro)

Denominazione dell'emittente o dell'offerente:

Codice ABI o codice SIM (qualora si tratti di intermediari nazionali)

Sez. A: valori mobiliari da emettere sul mercato interno ⁽¹⁾

Semestre prossimo ⁽²⁾

Tipologia titoli ⁽³⁾	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. B: valori mobiliari italiani di nuova emissione da offrire sul mercato interno ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾

Semestre prossimo ⁽²⁾

Tipologia titoli ⁽³⁾	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Sez. C: valori mobiliari esteri da offrire sul mercato interno ⁽¹⁾

Semestre prossimo ⁽²⁾

Tipologia titoli ⁽³⁾	1° trimestre	2° trimestre	Totale

Data
 (Timbro e firma)

¹ Con riferimento agli importi in valuta, indicare il controvalore sulla base del tasso di cambio rilevato nel giorno in cui la comunicazione è effettuata.
² Dati previsionali relativi al semestre di riferimento (1/1 - 30/6 oppure 1/7 - 31/12).
³ Distinguere tra obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di investimento, polizze di credito commerciale, notes, commercial papers e warrant. Per quanto concerne i valori mobiliari non aventi caratteristiche "standard", va allegato un prospetto che indichi, per ciascuna tipologia di operazioni, l'ammontare e le caratteristiche finanziarie di massima, nonché, ove necessario, le informazioni di cui al par. 4.1 della Sezione II.
⁴ Trattasi di valori mobiliari emessi da soggetti terzi, per i quali non sia stata ancora effettuata preventiva comunicazione.

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di 19.....

Segnalante

Codice ABI o codice SIM

Sezione A (emissioni proprie da parte degli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINA ZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIV O [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATT ERISTIC HE [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITA' CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	COSTO EMITTENTE [p]	TIPO COLL.TO [q]	RESIDUO [r]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Valuta di denominazione:
 CZK - Corone Ceche
 DKR - Corone Danesi
 NOK - Corone Norvegesi
 AUS - Dollari Australiani
 CAD - Dollari Canadesi
 NZD - Dollari Neozelandesi
 USD - Dollari Statunitensi
 EUR - Euro
 LST - Sterline Inglesi
 FRS - Franchi Svizzeri
 YEN - Yen giapponesi
 PLZ - Zloti polacchi
 AL - Altro (specificare)

[c] Importo complessivo in migliaia di euro (valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[d] Codice ISIN.

[e] Tipologia titoli:
 AO = azioni ordinarie
 AP = azioni privilegiate
 AR = azioni di risparmio
 CF = cambiali finanziarie
 CI = certificati di investimento
 PCC = polizze di credito comm.le
 O = obbligazioni
 OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
 N = notes
 NCW = notes convertibili o con warrant
 BOC = titoli emessi da enti locali
 PS = "preferred shares" e titoli similari
 CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
 W = warrant
 RC = titoli "reverse convertible"
 CP = commercial papers
 AL = altro (specificare)

[f] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivenienti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[g] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[h] Ammontare collocato in Italia (in migliaia di euro al valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in migliaia di Euro) . Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.

[i] Durata (in mesi).

[l] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).

[m] Periodicità cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[n] Tipo struttura:
 F = tasso fisso
 V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
 M = tasso misto (almeno due cedole a t. f. e le altre a t.v.)
 I = titoli di tipo "index"
 CO = titoli di tipo "corridor"
 BA = titoli di tipo "barrier"
 RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
 DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
 SU = titoli "step up"
 SD = titoli "step down"
 AL = altro (specificare)

[o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[p] Costo percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato in corrispondenza del prezzo unitario di offerta, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura.

[q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

[r] Eventuale residuo da collocare (in migliaia di euro; valore nominale ovvero valore complessivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

 (Timbro e firma)

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di 19.....

Segnalante

Codice ABI o codice SIM

Sezione B (collocamenti sul mercato interno di valori mobiliari effettuati per conto di soggetti terzi diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	EMITTENTE [b]	NAZIONALI TA' [c]	VALUTA DENOMI NAZIONE [d]	IMPORTO COMPLESSIV O [e]	CODICE ISIN [f]	TIPOLOGIA TITOLO [g]	ALTRE CARATTERI STICHE [h]	PREZZO [i]	IMPORTO COLLOCATO [l]	DURATA [m]	PERIODICITA' CEDOLA [n]	TIPO STRUTTURA [o]	SPECIFICA TASSO [p]	TIPO COLL.TO [q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

[a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".

[b] Emittente

[c] Nazionalità dell'emittente

[d] Valuta di denominazione.

- CZK - Corone Ceche
- DKR - Corone Danesi
- NOK - Corone Norvegesi
- AUS - Dollari Australiani
- CAD - Dollari Canadesi
- NZD - Dollari Neozelandesi

- USD - Dollari Statunitensi
- EUR - Euro
- LST - Sterline Inglesi
- FRS - Franchi Svizzeri
- YEN - Yen giapponesi
- PLZ - Zloti polacchi

AL - Altro (specificare)

[e] Importo complessivo in migliaia di euro (valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari).

[f] Codice ISIN.

[g] Tipologia titoli:

- AO = azioni ordinarie
- AP = azioni privilegiate
- AR = azioni di risparmio
- CF = cambiali finanziarie
- CI = certificati di investimento
- PCC = polizze di credito comm.le

- O = obbligazioni
- OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
- N = notes
- NCW = notes convertibili o con warrant
- BOC = titoli emessi da enti locali
- PS = "preferred shares" e titoli similari

- CD = certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso variabile con modalità di indicizzazione diverse da quelle di cui al Riquadro II
- W = warrant
- RC = titoli "reverse convertible"
- CP = commercial papers
- AL = altro (specificare)

[h] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli rivendenti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".

[i] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).

[l] Ammontare collocato in Italia (in migliaia di euro al valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in migliaia di euro). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.

[m] Durata (in mesi).

[n] Periodicità cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).

[o] Tipo struttura:

- F = tasso fisso
- V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
- M = tasso misto (almeno due cedole a t. f. e le altre a t.v.)
- I = titoli di tipo "index"

- CO = titoli di tipo "corridor"
- BA = titoli di tipo "barrier"
- RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
- DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"

- SU = titoli "step up"
- SD = titoli "step down"
- AL = altro (specificare)

[p] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.

[q] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).

(Timbro e firma)

SEGNALAZIONE DEI COLLOCAMENTI EFFETTUATI SUL MERCATO INTERNO

Mese di 19.....

Segnalante

Sezione C (emissioni proprie da parte di soggetti diversi dagli intermediari del mercato mobiliare) (*)

COMUNICAZIONE [a]	VALUTA DENOMINA ZIONE [b]	IMPORTO COMPLESSIV O [c]	CODICE ISIN [d]	TIPOLOGIA TITOLO [e]	ALTRE CARATT ERISTICHE E [f]	PREZZO [g]	IMPORTO COLLOCATO [h]	DURATA [i]	DUR. MEDIA [l]	PERIODICITA' CEDOLA [m]	TIPO STRUTTURA [n]	SPECIFICA TASSO [o]	TIPO COLL.TO [p]	RESIDUO [q]

(*) Separare le operazioni comunicate con procedura ordinaria da quelle effettuate a fronte di procedura cumulativa e da quelle non soggette a comunicazione preventiva.

- [a] Se il collocamento è avvenuto a fronte di una comunicazione ordinaria od abbreviata, indicare la data dell'eventuale presa d'atto ed il relativo numero di protocollo. In mancanza, indicare la data della comunicazione. Se l'operazione è effettuata in autonomia a fronte di comunicazione cumulativa, indicare la data di quest'ultima preceduta dalla lettera "C".
- [b] Valuta di denominazione:
 CZK - Corone Cechi
 DKR - Corone Danesi
 NOK - Corone Norvegesi
 AUS - Dollari Australiani
 CAD - Dollari Canadesi
 NZD - Dollari Neozelandesi
 USD - Dollari Statunitensi
 EUR - Euro
 LST - Sterline Inglesi
 FRS - Franchi Svizzeri
 YEN - Yen giapponesi
 PLZ - Zloti polacchi
 AL - Altro (specificare)
- [c] Importo complessivo in migliaia di euro (valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari).
- [d] Codice ISIN.
- [e] Tipologia titoli:
 AO = azioni ordinarie
 AP = azioni privilegiate
 AR = azioni di risparmio
 CF = cambiali finanziarie
 CI = certificati di investimento
 PCC = polizze di credito comm.le
 O = obbligazioni
 OCW = obbligazioni convertibili o con warrant
 N = notes
 NCW = notes convertibili o con warrant
 BOC = titoli emessi da enti locali
 PS = "preferred shares" e titoli similari
 W = warrant
 RC = titoli "reverse convertible"
 CP = commercial papers
 AL = altro (specificare)
- [f] Indicare "SS" se serie speciale, "SUB" se prestito subordinato, "AB" se titoli "asset backed", "RPK" se titoli riventuti da operazioni di "repackaging", "CL" se titoli "credit linked".
- [g] Prezzo unitario di offerta (da indicare, con riferimento ai titoli di tipo obbligazionario, in percentuale del valore nominale).
- [h] Ammontare collocato in Italia (in migliaia di euro al valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari, al valore nominale negli altri casi; con riferimento alle emissioni in valuta, indicare il controvalore in migliaia di euro). Per le emissioni "zero coupon" indicare il netto ricavo maggiorato delle eventuali commissioni.
- [i] Durata (in mesi).
- [l] Durata media (in mesi) (media ponderata delle scadenze per rimborso capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso).
- [m] Periodicità cedola (ANN=annuale; SEM=semestrale; QUAD=quadrimestrale; TRIM=trimestrale; ZC=zero coupon; UNICA=cedola unica; AL=altro, specificare).
- [n] Tipo struttura:
 F = tasso fisso
 V = tasso variabile (indicatori di mercato o a m/l termine)
 M = tasso misto (almeno due cedole a t. f. e le altre a t.v.)
 I = titoli di tipo "index"
 CO = titoli di tipo "corridor"
 BA = titoli di tipo "barrier"
 RF = titoli "reverse floater" e "fixed reverse floater"
 DC = titoli "dual currency" e "reverse dual currency"
 SU = titoli "step up"
 SD = titoli "step down"
 AL = altro (specificare)
- [o] Se trattasi di titoli a tasso fisso ovvero di tipo "step up" o "step down" con rendimento prefissato, rendimento effettivo lordo su base annua, calcolato in corrispondenza del prezzo di emissione; altrimenti, parametro di indicizzazione. Indicare gli eventuali titoli di compendio e le condizioni di acquisizione degli stessi.
- [p] Tipologia di collocamento (PUB = presso il pubblico, INV = presso investitori istituzionali, AL = presso altri investitori).
- [q] Eventuale residuo da collocare (in migliaia di Euro al valore nominale ovvero valore comprensivo del sovrapprezzo se titoli azionari). Il valore non va indicato per i collocamenti effettuati in autonomia a valere su una comunicazione cumulativa.

 (Timbro e firma)

- contengono le informazioni riportate negli schemi allegati (cfr. allegato sub B), in relazione alle operazioni poste in essere e ai servizi prestati tra quelli di cui all'allegato sub A. Tali schemi sono comunque suscettibili di integrazione o di eventuale eliminazione di voci (ove si riferiscano a condizioni non praticate dall'intermediario);
- riportano la denominazione dell'intermediario e la data dell'ultimo aggiornamento;
- rinviano ai fogli informativi analitici sia per quanto riguarda il maggior dettaglio delle medesime operazioni e servizi in essi indicati, sia per quanto riguarda analoghi prodotti eventualmente commercializzati per conto di altri soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Gli intermediari che pongono in essere operazioni di negoziazione in cambi, predispongono un apposito avviso sintetico (cartello dei cambi), anche a caratteri mobili o di tipo elettronico, che indichi i tassi di cambio praticati per l'acquisto e la vendita a pronti delle valute nonché le eventuali commissioni o voci di costo comunque denominate. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di conservazione, sono mantenute, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, apposite evidenze riportanti per ogni giorno le informazioni del relativo avviso.

3.2. Fogli informativi analitici

I fogli informativi analitici riportano, per le operazioni e i servizi offerti fra quelli inclusi nell'elenco allegato sub A, tutte le informazioni da pubblicizzare, dettagliate secondo le modalità di esecuzione dei rapporti (ad esempio: forma tecnica e durata).

Le informazioni possono essere rese disponibili anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche, ovvero tramite altre soluzioni organizzative, purché vengano garantite la facilità di accesso alle informazioni stesse da parte della clientela e l'asportabilità dei fogli informativi analitici.

Per i finanziamenti è precisato se, per il calcolo degli interessi, si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per i finanziamenti da rimborsare secondo un piano di ammortamento, negli stessi fogli è riportato anche tale piano, riferito convenzionalmente ad un capitale di 1.000 euro. Per quanto concerne le operazioni a tasso variabile, i fogli informativi analitici pubblicizzano l'eventuale tasso d'interesse d'ingresso, il criterio di indicizzazione con l'indicazione degli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento, la periodicità di revisione. Il piano di ammortamento, riferito convenzionalmente ad un capitale di 1.000 euro, va pubblicizzato applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Più in generale, si richiama l'attenzione sull'esigenza che, anche attraverso i fogli informativi analitici, la clientela venga informata sui rischi

connessi ai meccanismi di indicizzazione nelle operazioni a tasso variabile e i rischi di oscillazione delle ragioni di cambio nelle operazioni in valuta.

4. Metodologia di calcolo degli interessi

Nei finanziamenti a breve termine in euro, il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

5. Forma e contenuto dei contratti

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

La forma scritta non è tuttavia obbligatoria:

- a) per i contratti riguardanti la prestazione di servizi che formano oggetto della pubblicità e il cui prezzo unitario non eccede 25,82 euro. Per prezzo unitario si intende il costo sostenuto dal cliente per il servizio reso e non l'ammontare della sottostante transazione;
- b) per operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto.

La prestazione occasionale di operazioni e servizi non specificamente previsti nel contratto redatto per iscritto, quali, in principio, ordini di pagamento a favore di terzi e acquisto e vendita di valuta estera nelle sue diverse forme, può essere effettuata senza previo ricorso alla forma scritta, a condizione che l'intermediario:

- 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta;
- 2) consegni e invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate ed eventualmente il mercato su cui l'operazione è stata eseguita;
- 3) non pratichi condizioni più sfavorevoli di quelle oggetto di pubblicità per le operazioni della specie.

Con riferimento al contenuto, i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa imputabili al cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui ai successivi paragrafi 6 (Modifica delle condizioni contrattuali) e 7 (Comunicazioni periodiche alla clientela).

Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della stipula del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.

Qualora il rapporto contrattuale preveda l'invio di estratti conto, il cliente può scegliere di ricevere gli stessi con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Gli stessi si intendono approvati in mancanza di opposizione scritta, trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento.

Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche alla clientela siano omesse nei casi di rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a 2.000 euro.

Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno.

8. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, una stima del presumibile importo delle relative spese.

Schema n. 2**SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE****Schema di avviso sintetico per l'attività di locazione finanziaria
(leasing)**

<p>denominazione dell'intermediario</p> <p>NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI</p> <p>ESTRATTO DELLE CONDIZIONI PER LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)</p> <p><u>Canoni massimi applicabili (1)</u></p> <p>(corrispettivo dovuto per ogni 5.000 € – o frazione – del costo di acquisto del bene, IVA esclusa)</p>						
Tipo di bene	Durata del contratto (in mesi)	Canone anticipato Iniziale (a)	Canoni periodici mensili		Corrispettivo totale per ogni 5.000 € del costo di acquisto (d)=(a)+(bxc)	Prezzo per l'opzione di acquisto finale
			Numero (b)	Importo (c)		
AUTOVEICOLI	30	1.250	29	50
BENI MOBILI NON REGISTRATI	60	950	59	100
BENI IMMOBILI	96	1.250	95	500
<p><u>Altre condizioni massime applicabili</u></p> <p>interessi di mora spese di istruttoria oneri accessori (2)</p> <p><u>Spese di invio delle comunicazioni</u></p> <p>Data --/--</p>						

NOTE

- (1) Ove si tratti di contratti con canoni indicizzati, occorre specificare il parametro di indicizzazione per le operazioni della specie, esplicitandone inoltre i modi e la frequenza di rilevazione.
- (2) Da dettagliare secondo la tipologia e le modalità di imputazione. Tali oneri riguardano, tra l'altro, quelli percepiti dall'intermediario a titolo di commissioni proprie e le spese anticipate dall'intermediario ma contrattualmente a carico dell'utilizzatore, ivi comprese le coperture assicurative imposte dall'intermediario per concedere il finanziamento.